



**PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
POSSONO ESSERE UTILIZZATI SIA I RIPARTITORI SIA I MISURATORI**

Avv. Edoardo Riccio

La più importante disposizione in tema di termoregolazione e contabilizzazione del calore, viene rinvenuta nell'articolo 26 commi 5 e 6 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 recante *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"*:

Si riporta qui di seguito il testo della norma richiamata:

***Comma 5:** Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.*

***Comma 6:** Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia, sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare."*

Il successivo Decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 all'articolo 7, commi 3 e 4, altro non fa che dare attuazione al citato articolo 26 della Legge 10/1991:

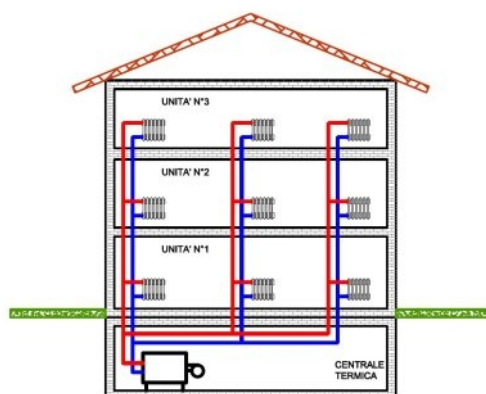
***"Comma 3:** Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in vigore di detto art. 26, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare.*

***Comma 4:** Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo può essere dotato di un programmatore che consenta la regolazione su un solo livello di temperatura ambiente qualora in ogni singola unità immobiliare sia effettivamente installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente dell'unità immobiliare e dotato di programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore."*

Occorre capire se, con la previsione dell'articolo 26 commi 5 e 6, il Legislatore abbia inteso fare riferimento alla contabilizzazione diretta (utilizzando i c.d. "misuratori") o indiretta (utilizzando i c.d. "ripartitori").

Prima di meglio dettagliare i due tipi di contabilizzazione (diretta o indiretta), è necessario specificare i due diversi tipi di distribuzione degli impianti centralizzati: verticale o orizzontale.

L'impianto centralizzato a distribuzione verticale è la tipologia più diffusa, generalmente adottata fino a qualche decina di anni or sono, caratterizzata da montanti verticali che distribuiscono il fluido termovettore (normalmente acqua calda) ai corpi scaldanti dei vari appartamenti posti sui diversi piani. Si hanno quindi tante colonne verticali dalle quali si distaccano poi i singoli tubi che vanno a riscaldare i caloriferi nelle unità immobiliari. Nella figura sotto riportata, si notano infatti tre colonne verticali che, ciascuna, serve contemporaneamente corpi scaldanti posti in differenti unità immobiliari.

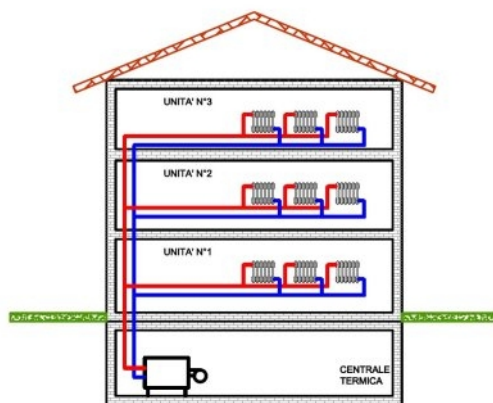


L' impianto termico centralizzato a distribuzione orizzontale è la tipologia più recente (circa dal 1980), che negli ultimi decenni, grazie alla disponibilità di pompe di circolazione molto silenziose, ha praticamente soppiantato la distribuzione verticale.

La pompa di circolazione ha consentito di aumentare considerevolmente la portata del fluido termovettore, con una rete di distribuzione più snella (di minore diametro).

Nell'immagine sotto riportata si nota che una sola diramazione dalla colonna principale va a servire tutta l'unità immobiliare, mentre nel caso precedente una stessa unità immobiliare era servita da più diramazioni provenienti da più colonne.

In questo caso l'intera rete di distribuzione è solitamente interna alla singola unità immobiliare, così che le dispersioni di calore delle tubazioni sono in gran parte recuperate nella stessa unità.



A seconda del tipo della distribuzione dell'impianto, è possibile ricorrere alla contabilizzazione diretta o a quella indiretta.

La contabilizzazione diretta è basata sull'utilizzo di contatori di calore atti alla misura dell'energia termica volontariamente prelevata per ogni unità immobiliare; è applicabile solo agli impianti termici centralizzati a distribuzione orizzontale dotati di termoregolazione.

E' necessaria l'installazione, all'ingresso della derivazione dell'impianto termico di distribuzione verso ciascuna unità immobiliare, di un contatore di calore che misura l'energia termica prelevata volontariamente dall'impianto termico centralizzato, attraverso gli organi di termoregolazione.

La contabilizzazione indiretta consiste nella determinazione dei consumi volontari di energia termica dei singoli utenti basata sull'utilizzo dei ripartitori (conformi alla UNI EN 834) o di altri dispositivi (conformi alla UNI 9019 e alla E0208C080) installati, unitamente ad una valvola termostatica, od altro



idoneo attuatore termostatico, su ciascun radiatore.

Viene utilizzata sugli impianti centralizzati a distribuzione verticale. Sugli impianti a distribuzione orizzontale, per quanto possibile il ricorso a tale strumentazione, è comunque preferibile utilizzare i contatori di calore in luogo dei ripartitori.

Fatte queste debite premesse, è ora possibile entrare nel merito della questione se, cioè, ai fini della contabilizzazione del calore si possa fare ricorso sia ai ripartitori che ai contatori.

Il Legislatore Nazionale (al quale devono aggiungersi le singole Regioni per quanto di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione), dal 1991 in poi, ha sempre previsto la termoregolazione unita alla contabilizzazione. Tali sistemi possono godere delle agevolazioni di legge (ad esempio maggioranza speciale ex art. 26 comma 5 e deroga alle fasce orarie di cui all'articolo 9 DPR 412/1993) unicamente nel caso in cui vengano adottati assieme. La termoregolazione senza la contabilizzazione (e viceversa) non potrà beneficiare di alcuna agevolazione. Difatti, la termoregolazione, senza la possibilità di risparmio ad essa collegata, perderebbe di interesse per il singolo condomino.

In questo contesto, è importante la definizione e la esatta comprensione dei termini in quanto essa dovrà poi essere utilizzata ogni qual volta si tratti di "termoregolazione e contabilizzazione" (legislazione nazionale e/o regionale).

Appare utile fare una panoramica tra le disposizioni nazionali che disciplinano la "termoregolazione e la contabilizzazione":

- Legge 10 del 1991, articolo 26 comma 5 e 6;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 (regolamento di attuazione della L. 10/91);
- D.Lgs 192/2005, nei punti 5 e 9 dell'allegato n. 5;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2009, articolo 4 commi 10 e 11 (regolamento di attuazione del D. Lgs. 192/2005);

Gli ultimi due riferimenti normativi sono destinati a non trovare applicazione nelle Regioni che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e della clausola di cedevolezza contenuta nel D. Lgs. 192/2005, abbiano recepito la Direttiva europea 2002/91/CE.

Emerge subito che l'unica Legge in cui viene disciplinata la "termoregolazione e la contabilizzazione del calore" è la 10/1991. In tutti gli altri casi si tratta di Decreti del Presidente della Repubblica. Questi ultimi, ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione e dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto, 1988, n. 400, sono regolamenti e, nella gerarchia delle fonti, hanno valenza inferiore rispetto alle Legge che non possono derogare o modificare ma, unicamente, regolamentare.

Al fine di dare interpretazione all'articolo 26 comma 5 della Legge 10/91, occorre fare ricorso all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, non potendo utilizzare quanto contenuto nei regolamenti di attuazione che, si è detto, non possono dare alla Legge significato diverso da quello proprio.

Innanzitutto occorre individuare il contesto nel quale la norma in esame (art. 26 comma 5 L. 10/91) è contenuta.

La Legge 9 gennaio 1991, n. 10, tra l'altro, reca norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico.

Tra le finalità della Legge, vi è la riduzione dei consumi di energia, il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia.

Fatta questa dovuta premessa, si dia un'ulteriore lettura della norma in esame (comma 5 dell'articolo 26): *"Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile"*.



Nell'interpretazione, come si è detto, occorre richiamarsi al principio indicato nell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, il quale, testualmente, recita al primo comma: *“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”*.

L'intenzione del legislatore del 1991 è chiarissima: gli obiettivi del contenimento dei consumi energetici e l'uso razionale dell'energia, devono guidare l'interprete nella lettura della disposizione oggetto di disamina.

La termoregolazione ha la funzione di regolare il prelievo di calore nei corpi scaldanti. Tale accorgimento di per sé non sortirebbe incentivo al risparmio negli impianti di riscaldamento centralizzato, in quanto il risparmio verrebbe spalmato tra tutti i condomini. Sopprimerà a questa criticità l'adozione dei sistemi di contabilizzazione. In questo caso il risparmio conseguito dalla minor richiesta di calore va ad incidere esclusivamente sul patrimonio del condomino che ha effettuato la scelta di prelevare minor energia.

I contabilizzatori hanno dunque lo scopo di effettuare il *“riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato”*.

Questo, a mio avviso, può rientrare nell'uso razionale dell'energia di cui all'articolo 1 della Legge 10, con il conseguente effetto di contenerne il consumo.

Per quanto riguarda il significato proprio delle parole si osserva quanto segue.

Non esiste nella Legge 10/91 la definizione di “contabilizzatore”. Nella lingua italiana, il verbo “contabilizzare” (che etimologicamente deriva da “contabile”), significa anche “conteggiare”, “calcolare”, cioè “tenere il conto”.

La contabilizzazione ha ad oggetto il “calore”. Nella Legge 10/91 non esiste definizione di tale termine e, pertanto, occorrerà fare riferimento al significato che la fisica gli dà: in particolare in termodinamica, il calore è il trasferimento dell'energia termica tra due o più sistemi fisici. L'energia termica è la forma di energia posseduta da qualsiasi corpo che abbia una temperatura superiore allo zero assoluto.

I corpi scaldanti, i caloriferi, emanano “calore” che i “contabilizzatori” devono conteggiare (calcolare, tenere il conto) al fine di effettuare il riparto degli oneri.

Il Legislatore, per fare riferimento a tale azione, ha utilizzato il termine generico di “contabilizzazione”. Se avesse voluto circoscrivere ad uno strumento particolare, avrebbe potuto utilizzare i termini corretti del sistema di cui ne voleva l'adozione: “ripartitore” o “misuratore”. Ha invece preferito individuare lo scopo del sistema da adottare, piuttosto che il sistema stesso.

I misuratori sono sicuramente più precisi. I ripartitori tuttavia raggiungono, con la scienza e la tecnica attuale, una precisione molto soddisfacente per quanto attiene al “conteggio” del calore, in quanto i singoli pezzi vengono tarati considerando l'impianto, la dimensione del corpo scaldante, la posizione stessa del ripartitore ecc. Tali strumenti, quindi, raggiungono perfettamente lo scopo che il legislatore si è prefisso: conteggiare il calore, utilizzare razionalmente l'energia e contenere i consumi.

Il comma 6 dello stesso articolo 26 L. 10/91 nulla dispone in più al fine di individuare la volontà del Legislatore.

Anche il D. Lgs 192/2005 (che ha recepito la Direttiva Europea 2002/91/CE) nulla innova sul punto. All'Allegato 5 (*“relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici”*), tra l'altro, prevede che *“Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.*

L'installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all'art. 7, commi 2, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche, e deve comunque essere tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione”.

E' invece il caso di rilevare come il D. Lgs 192/2005 richiami, nelle premesse, espressamente il titolo II della Legge 10/91 e, quindi, gli articoli 25 e seguenti tra i quali, dunque, l'articolo 26 comma 5. Ne vengono quindi richiamati i principi e le disposizioni di legge, ivi compreso quanto previsto in tema di



termoregolazione e contabilizzazione, facendo proprie le finalità ed i concetti.

A queste due disposizioni (Legge 10/91 e D. Lgs. 192/2005), hanno fatto seguito i DPR 412/1993 (attuativo della L. 10/91) ed il DPR 59/2009 (attuativo del D. Lgs. 192/2005).

Come si è detto, nella gerarchia delle fonti i Decreti del Presidente della Repubblica vengono successivamente alle Leggi. Mentre queste, infatti, provengono dal Parlamento, il Decreto del Presidente della Repubblica viene emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato. Non è quindi possibile che tale fonte modifichi una Legge o ne dia un'interpretazione diversa da quella che deve desumersi esclusivamente dalla Legge stessa.

Il richiamo ai principi di Legge sopra illustrati è più che sufficiente per interpretare il termine "contabilizzazione" in riferimento agli strumenti adottabili. In ogni caso, la lettura dei regolamenti attuativi non fa altro, a mio avviso, che confermare la tesi secondo la quale con il termine "contabilizzatore" si debbano intendere sia i "ripartitori" che i "misuratori".

E' stata una scelta del Consiglio dei Ministri (e, quindi, non del Parlamento) quella di obbligare all'adozione di tali sistemi unicamente in caso di ristrutturazione (così come contenuto nel DPR 59/2009 sopra riportato). In un contesto in cui già vengono effettuate opere rilevanti, ritiene il Consiglio dei Ministri opportuno aggiungere anche questo intervento. Viene quindi individuata una casistica ben definita: non quando viene sostituita una pompa di calore, o una centralina o un vaso di espansione, ma unicamente in caso di ristrutturazione.

In un contesto simile, si evidenzia che la "ristrutturazione" è solo un caso in cui viene prevista l'adozione di questi sistemi e non va ad identificare la tipologia di impianto sulla quale tali sistemi devono essere installati.

Anche il DPR 59/2009 conferma l'interpretazione sopra data, prevedendo che *"per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI"*, le quali trattano dei misuratori e dei ripartitori (cfr la norma UNI CTI 10200).

In conclusione

La Legge 10/91 è l'unica Legge in cui si fa cenno ai sistemi di termoregolazione e contabilizzazione e, in quella sede, nulla si legge che possa far presumere l'obbligatorietà di utilizzare una strumentazione piuttosto che un'altra (misuratori o ripartitori).

Dalla lettura della norma e dai fini che si è posto il legislatore, emerge che ciò che rileva è il calcolo del calore prelevato da ogni condomino per poter procedere alla ripartizione della spesa e, pertanto, possono essere utilizzati indifferentemente i misuratori o i ripartitori (con preferenza, ovviamente, per lo strumento più preciso utilizzabile nella singola fattispecie).

Nei regolamenti attuativi il Consiglio dei Ministri ha deciso di indicare alcuni casi in cui prevedere l'obbligo di adozione, ma questa previsione nulla innova circa gli strumenti da utilizzare.

In ogni caso, a fugare ogni dubbio, conformemente a quanto sopra, si richiama la decisione del Consiglio dei Ministri che, nello stesso DPR 59/2009, fa espresso riferimento, per la ripartizione, alla norma UNI in vigore che, con la 10200, prevede entrambe le strumentazioni.

Lo scopo è quello di contenere i consumi e di utilizzare razionalmente l'energia. Se il Legislatore avesse voluto prevedere la termoregolazione e la contabilizzazione solo con l'utilizzo di una determinata strumentazione (o ripartitore o misuratore), lo avrebbe chiaramente espresso nella legge stessa nella quale, invece, ha solo fatto cenno allo scopo che vuole perseguire, lasciando alla scienza ed alla tecnica la risposta in merito alla strumentazione.